

STATUTO

**INSIEME PER UNO SVILUPPO
SOSTENIBILE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NETTUNO RM VIA DON MINZONI 13

Numero REA: RM - 1147836

Codice fiscale: 09215551004

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-03-2011 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" ALLA RACCOLTA N. 2319

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

1. E' costituita la Società cooperativa sociale denominata:

"INSIEME PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

Società Cooperativa sociale"

2. La società ha sede nel Comune di Nettuno (RM).

Il trasferimento della sede nello stesso comune non costituisce modifica statutaria.

3. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 2 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

Art. 2 (Durata)

1. La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2030 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

1. La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.

2. Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio - sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art. 1, lettera a) della legge n. 381/1991.

3. La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa.

Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci possono instaurare con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro, nel rispetto delle previsioni contrattuali che verranno indicate nell'apposito regolamento adottato ai sensi di legge.

4. La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La cooperativa non ha alcun fine speculativo ed è retta e disciplinata dai principi della mutualità e solidarietà tra i soci nell'intento di rafforzare il movimento cooperativo italiano.

La cooperativa ha per scopo di perseguire l'interesse generale della comunità, la promozione umana e favorire l'integrazione sociale dei cittadini per l'inserimento nel lavoro di soggetti svantaggiati, quali:

- gli Invalidi fisici psichici e sensoriali
- gli Ex degenti di Istituti Psichiatrici
- i soggetti in trattamento psichiatrico
- i tossicodipendenti, gli alcolisti
- i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare;
- i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione;
- tutti i soggetti definiti svantaggiati categoricamente indicati nelle previsioni normative e regolamentari.

Attraverso attività produttive e di servizi sociali conseguentemente la cooperativa esercita la tutela dei soci, nell'ambito dello statuto, di regolamenti interni vigenti in ma-

teria.

La cooperativa con semplice delibera dell'organo amministrativo può associarsi o associare altre società o enti e partecipare a organismi consortili per attuare servizi comuni e per rendere più efficace la propria presenza sul mercato.

La cooperativa intende proseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse, agricole - industriali - commerciali - culturali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate come previsto dall'articolo 1 lettera B della legge 381/91 rispettare rigorosamente le prescrizioni ed i parametri fiscali dell'art 4 di tale legge, tuttavia il sodalizio si propone di coordinare e sfruttare le sinergie tra le varie attività per concretizzare anche le fattispecie di cui alla lettera A dello stesso articolo di legge.

La cooperativa si propone di curare la questione di servizi socio-sanitarie ed educative.

In relazione a chi ha per oggetto anche lo svolgimento di attività diverse e servizi di rilevanza e solidarietà sociale, per l'esecuzione dei quali si avvarrebbe dell'operato di personale qualificato che effettui sia lavoro retribuito, sia attività di volontariato, in particolare l'ente potrà:

- offrire servizi sociali, educativi ed assistenziali in favore dell'infanzia, anche nelle attività ricreative e scolastiche, fornendo servizi ausiliari, quale ad esempio quello di scuolabus;
- offrire servizi di assistenza a socialmente emarginati e portatori di handicap, ai fini di un loro progressivo inserimento sociale; - offrire anche i propri servizi a domicilio, attraverso una propria équipe di lavoro, sia presso privati che strutture private e pubbliche con attività di assistenza, sostegno e riabilitazione, assistenza infermieristica, fisioterapia e medica;
- offrire servizi di pronto soccorso e trasporto infermi da e per strutture sanitarie pubbliche e private;
- realizzare e gestire centri informativi sulla salute aperta ai cittadini e perseguire tale opera di informazione e sensibilizzazione anche attraverso la realizzazione e distribuzione di pubblicazioni e sistemi audiovisivi e multimediali;
- sistemazione giardini, parchi, ville e verde pubblico e privato:
- forestazione;
- servizi antincendio nei boschi;
- servizi in materia di tutela ambientale;
- raccolta rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali;
- servizi cimiteriali;
- manutenzioni edili, stradali, sulle reti elettriche, acqua, gas e telefoniche;
- servizi di pulizie generiche e speciali, per mostre, negozi, uffici in genere, aree di locali pubblici e privati compresi i piazzali e reparti industriali, servizi di disinfestazione, spurgo fogne, nonché lavori di giardinaggio e di pulizia giardini, il riordino e le pulizie di qualsiasi genere in alberghi, ristoranti mense, compreso il rifacimento tetto per comunità civili e militari, affissione manifesti;
- gestione editing data entry, gestione contabile e amministrativa, gestione biglietteria;
- censimento in genere: controllo e lettura contatori idrometrici, acea, enel, italgas, telecom, gestione centri di accoglienza e assistenza;
- gestione colonie marine e montane;
- agriturismo per la valorizzazione dei prodotti e delle aree turistiche; manutenzioni in genere, comprese quelle a impianti ed installazioni, gestione attività turistiche in genere;

- gestione impianti sportivi;
 - assunzione di lavori di facchinaggio, assemblaggio compresi quelli preliminari e complementari e di manovalanza generica, l'esecuzione di sgomberi di appartamenti e di uffici, traslochi e imballaggi di mobili e di merci, e qualsiasi altro lavoro di facchinaggio e servizi, compresi il montaggio l'assemblaggio e lo smontaggio di mobili e qualsiasi altro genere di articoli e materiali;
 - la gestione e la conduzione di mense, anche prestando manodopera specializzata per la confezione e manipolazione pasti;
 - lo svolgimento di attività di vigilanza e custodia, in terra e in mare, di proprietà mobiliari e immobiliari, di sorveglianza di parcheggi, nonché di vigilanza per mostre, fiere, convegni e congressi;
 - lo svolgimento di tutti i servizi di autotrasporto merci e prodotti vari per conto terzi, per qualsiasi località sia nazionale che estera, compresi recapiti postali plichi per città, con automezzi di proprietà e non della cooperativa; l'esecuzione di confezioni, imballaggi e smistamento di mezzi presso privati ed enti pubblici, nonché presso porti, aeroporti e sedi ferroviarie, il tutto sotto l'osservanza delle leggi in materia;
 - l'esecuzione di qualsiasi attività connesse ed affini a quelle sopra indicate, la promozione di ogni iniziativa atta a perfezionare tecnicamente i servizi che la cooperativa si prefigge provvedendo all'acquisto degli automezzi e delle apparecchiature, sia elettriche che meccaniche, idonee a migliorare e rendere sempre efficienti e funzionali i servizi gestiti;
 - lo svolgimento di qualsiasi attività di deposito e distribuzione merci per conto terzi nell'ambito delle leggi in materia;
 - lo svolgimento di attività di manutenzione ed installazione di impianti e macchinari elettrici, meccanici, elettronici;
 - olivicoltura, viticoltura, raccolta ortaggi e frutta, assistenza tecnica e vendita di macchine per ufficio sia meccaniche che elettriche ed elettroniche, inclusi i misuratori fiscali e computer;
 - l'attività di consulenza organizzativa informatica per lo sviluppo del software (procedure e programmi elaborativi per conto terzi);
 - manutenzione e riparazione degli articoli di cui ai due punti precedenti, noleggio a terzi di beni di cui sopra di sua proprietà;
 - gestione sistemi tematici integrati;
 - noleggio di materiale audio-visivo e del montaggio; assistenza scolastica ai bambini delle scuole, prima durante e dopo le lezioni; gestione di asili nido, privati e comunali, quale servizio socio-educativo in un rapporto di collaborazione con le famiglie;
 - gestione per conto proprio e di terzi di ristoranti, tavole calde, mense aziendali, scolastiche, ospedaliere e sociali, punti di ristoro, bar, spacci, gastronomia ed attività collegate;
 - gestione di ostelli, camping ed edifici pubblici con funzione di ricettività;
 - assistenza e supporto delle strutture scolastiche, assistenza all'infanzia e assistenza alla persona, gestione di impianti sportivi (piscine, palestre ecc.); ogni altro servizio pubblico e/o di pubblica utilità per conto di soggetti pubblici o privati ed ogni altra attività complementare o comunque connessa al perseguimento degli scopi sociali enunciati.
- In base in base all'art. 4 punto 2 della suddetta legge, le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa. Produzione in proprio e conto terzi:
- Kit in metallo di aerei ULM

- Kit in metallo aerei tipologia "experimental"
 - produzione componenti e/o kit per aerei in legno e tela
 - produzione impianti elettrici
- Lavori e servizi di:
- saldature
 - manutenzione aerei
 - Controlli non distruttivi
 - Produzione in proprio e conto terzi "chiavi in mano" di:
 - Barche in legno / resina / metallo
 - componentistica separata
 - produzione impianti elettrici
 - lavori e servizi di:
 - saldature;
 - manutenzione e restauro navale;
 - gestire aviosuperfici, eliporti ed aeroporti ed in generale la fornitura di servizi in volo ed a terra a veicoli aerei di qualsiasi genere, dimensione e natura, con espressa inclusione, senza tuttavia costituire una elencazione tassativa di: apertura e gestione di scuole di volo, fornitura di servizi in volo ed a terra, catering aeronautico, servizi radio ed al volo in genere, servizi meccanici o per riparazione.
- In ogni ambito descritto potrà partecipare a bandi di gare pubbliche e private.
- Gestire servizi portuali, inclusi moli e ormeggi ed ogni altro servizio inerente l'accessibilità per i diversamente abili.
- La cooperativa potrà svolgere qualunque attività permessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e industriale, commerciale e finanziaria necessaria ed utile alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente e indirettamente attinenti ai medesimi.
- La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano, essa può aderire ad enti, cooperative consorzi che si propongono attività affine e complementari.
- La società potrà costituire, inoltre fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennali finalizzati allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative.
- Per realizzare la propria attività di cooperativa potrà avvalersi di agevolazioni e provvidenze creditizie da parte di enti pubblici o privati, siano essi locali che regionali, nonché e/o internazionali e di tutte le agevolazioni previste per l'occupazione giovanile.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori ordinari)

1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore il minimo stabilito dalla legge.
 2. Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei requisiti che l'organo amministrativo determinerà, con apposita delibera, in relazione al raggiungimento degli obiettivi fissati dallo statuto ed ai problemi organizzativi della cooperativa.
 3. Possono essere soci, altresì, le persone giuridiche e le persone fisiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con l'attività economica della cooperativa.
- L'ammissione di soci persone giuridiche è però subordinata al raggiungimento del li-

mite minimo di soci di cui all'art. 2522, comma 1 del codice civile.

4. In ogni caso, non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) il possesso dei requisiti fissati dall'organo amministrativo;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

2. Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

3. L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.

4. L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

5. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, sul libro dei soci.

6. L'organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione, anche se l'argomento non sia indicato all'ordine del giorno. Gli aspiranti soci hanno diritto di ricevere dall'organo amministrativo l'estratto dell'assemblea contenente la delibera inerente la loro richiesta di ammissione.

7. L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Conferimenti e azioni dei soci cooperatori)

1. I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento/00).

2. Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere almeno una quota.

3. La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

Art. 8 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

1. Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

2. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 6. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di partecipazione detenuto dal socio.

3. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Art. 9 (Obblighi del socio)

1. Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

2. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 10 (Diritti dei soci)

1. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, a proprie spese anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

2. Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro sette giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

3. La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax.

4. La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della cooperativa, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività, nel rispetto delle modalità che fisserà l'organo amministrativo.

5. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto a tutte le obbligazioni contratte con la cooperativa.

Art. 11 (Perdita della qualità di socio)

1. La qualità di socio si perde:

- a) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- b) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 12 (Recesso del socio)

1) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

2. Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere

spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

3. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la cooperativa revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della cooperativa.

4. Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

5. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

6. Il recesso non può essere parziale.

Art. 13 (Esclusione)

1. L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo, con termine di almeno quindici giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla cooperativa a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, senza l'espressa autorizzazione dell'organo amministrativo;
- f) che non adempia immediatamente a prescrizioni formulate dall'organo amministrativo, in forma scritta, nell'interesse della cooperativa e/o della salvaguardia della sua attività.

2. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

3. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo contestualmente alla delibera di esclusione.

Art. 14 (Liquidazione del socio)

1. I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato, la cui liquidazione, ridotta in proporzione alle eventuali perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

2. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, comma 3 c.c.

3. Il pagamento potrà essere effettuato sia in una unica soluzione entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'art. 2545 quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 15 (Morte del socio)

1. In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata.

2. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

3. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla cooperativa.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 c.c.

4. Gli eredi provvisti di requisiti per l'ammissione alla cooperativa subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art.7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 14.

5. In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la cooperativa consenta la divisione. La cooperativa esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 6.

6. In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 14.

Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

1. La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

2. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 13.1, lettere b), c), d), e) e f), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

3. La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.

4. Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

5. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI VOLONTARI

Art. 17 (Requisiti, ammissione e obblighi)

1. Ai sensi dell'art. 2 L. n. 381/1991, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima. Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.
2. Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:
 - nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
 - indicazione della propria attività di lavoro;
 - dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
 - numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a € 25 né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;
 - precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la cooperativa.
3. Sull'accettazione della domanda è competente a decidere l'organo amministrativo, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci, o nel separato libro ove fosse istituito.
4. L'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare sia gli interessi generali che quelli particolari inerenti l'organizzazione del lavoro.
5. Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 9; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.
6. Egli potrà recedere dalla cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 14, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.
7. Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

TITOLO V SOCI SOVVENTORI

Art. 18 (Soci sovventori)

1. Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 legge 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori nei limiti previsti dalle leggi vigenti.
2. I soci sovventori possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche. L'ammissione dei soci persone giuridiche è però subordinata al raggiungimento del limite minimo di soci di cui all'art. 2522, comma 1 del codice civile.

Art. 19 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

1. I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di € 500,00 (cinquecento) ciascuna.
2. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 5000,00 (cinque-

mila/00).

Art. 20 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

1. Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.
2. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque. L'organo amministrativo deve pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di alienazione.

Art. 21 (Deliberazione di emissione)

1. L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuite alle quote;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

2. A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad esse attribuibili per legge e il numero di voti da esse portati.

3. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

4. La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 22 (Recesso dei soci sovventori)

1. Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.
2. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 23 (Elementi costitutivi)

1. Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
 - a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori e volontari;
 - 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
 - b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 24.6, lett. a) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di

soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9.1;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

2. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

3. Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 24 (Bilancio di esercizio)

1. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2005.

2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

3. Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

4. Nella redazione del bilancio, in particolare nella nota integrativa, devono essere evidenziati i dati relativi alle eventuali iniziative commerciali intraprese con i soci svantaggiati, per il loro inserimento lavorativo, distinguendo se necessario le diverse gestioni mutualistiche.

5. Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

6. La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

7. La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

Art. 25 (Ristorni)

1. L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori viene effettuata, su proposta dell'organo amministrativo, proporzionalmente alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente nonché dalla disposizioni del presente statuto.

2. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori secondo i criteri più specificamente ed analiticamente disciplinati da regolamento interno.

TITOLO VII

DECISIONI DEI SOCI: COMPETENZE E MODALITA'

Art. 26 (Decisioni dei soci)

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della cooperativa, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.
2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
 - a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
 - b) la nomina dell'organo amministrativo;
 - c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2543 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e del revisore;
 - d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
 - e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - f) l'autorizzazione, su proposta motivata degli amministratori, dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione;
 - g) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori ;
 - h) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio.
3. Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c), f), g) e h) possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme, rispettivamente, di cui agli artt. 27 e 28.
4. Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 30.

Art. 27 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta)

1. La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.
2. Ai soci è assegnato il termine di quindici giorni per trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a giorni cinque e non superiore a giorni trenta.
3. La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.
4. La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto è considerata voto contrario.
5. L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori ed ai sindaci, se nominati, indicando:
 - i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;
 - la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
 - eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.
6. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascrit-

te immediatamente nel libro delle decisioni dei soci.

7. Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

Art. 28 (Decisioni mediante consenso espresso per iscritto)

1. Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza assembleare e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di decisione ai sensi del precedente art. 27. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della proposta di decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

2. La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo previsto al successivo art. 29.2.

3. L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

4. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte immediatamente nel libro delle decisioni dei soci.

5. I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società.

Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

Art. 29 (Decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto: diritto di voto e quorum)

1. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui agli artt. 27 e 28 presente statuto, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dell'art. 21.2 se socio sovventore oppure dall'art. 33.4 se socio cooperatore persona giuridica.

2. Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Art. 30 (Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare)

1. Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 26.2 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

2. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede so-

ziale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.

3. L'assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

4. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.

5. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 31 (Decisioni dei soci mediante deliberazione Assembleare: costituzione e quorum deliberativi)

1. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quanto siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

2. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51% dei soci con diritto di voto.

Art. 32 (Votazioni)

1. Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

2. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa.

3. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengono indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

Art. 33 (Voto)

1. Nelle assemblee hanno diritto a voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.
2. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.
3. Per i soci sovventori si applica il precedente art. 21.2.
4. Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art.5.3 è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.
5. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro socio avente diritto al voto, o anche da una terza persona, il delegato non deve essere amministratore o dipendente della cooperativa, come disposto nell'art. 2372 c.c.. Il delegato non può rappresentare più di un socio.

Art. 34 (Presidenza dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti o, in caso di due amministratori, dall'amministratore più anziano.
- Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

**TITOLO VIII
AMMINISTRAZIONE**

Art. 35 (Amministrazione)

1. La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione soci al momento della loro nomina, da un amministratore unico, da un consiglio di amministrazione o da due amministratori con firma congiunta o disgiunta.
2. Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a sette, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.
3. L'Organo amministrativo è scelto tra i soci cooperatori.
4. I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.
5. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.

Art. 36 (Compiti degli Amministratori)

1. Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.
 2. Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
- Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa.

3. Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

Art. 37 (Metodi decisionali semplificati)

1. Nel caso in cui la cooperativa sia amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto nel successivo art. 38, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

2. La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

3. Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

4. La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

5. Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Art. 38 (Metodo decisionale collegiale)

1. Quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

2. A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza.

3. Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

4. Tutte le decisioni dell'organo amministrativo devono essere trascritte immediatamente nell'apposito libro allo scopo istituito, sia se assunte mediante riunione collegiale sia che la consultazione sia stata effettuata nella forma scritta, come previsto nel precedente articolo 37.

Art. 39 (Integrazione dell'organo amministrativo)

1. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.

2. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

3. In caso di mancanza sopravvenuta dell'organo amministrativo, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di

manca del collegio sindacale, l'organo amministrativo è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 40 (Compensi agli Amministratori)

1. Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato.

Art. 41 (Rappresentanza)

1. L'amministratore unico o il presidente del Consiglio di Amministrazione o i due amministratori congiuntamente e/o disgiuntamente hanno la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'organo amministrativo perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

2. Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Possono, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.

3. Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

4. In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

5. L'organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

**TITOLO IX
ORGANO DI CONTROLLO**

Art. 42 (Collegio sindacale)

1. Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 2543 c.c., i soci provvedono alla nomina del collegio sindacale che ha anche funzioni di controllo contabile.

2. Il collegio sindacale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti; il presidente del collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

3. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.

Art. 43 (Compiti)

1. Il collegio sindacale esercita le funzioni di controllo contabile previste dall'art. 2409 ter c.c. Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.

Art. 44 (Organo di controllo facoltativo)

1. Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'art. 2543 c.c., con decisione della assemblea ordinaria dei soci può essere nominato un collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e di due supplenti, o un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

2. In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o del revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti c.c.

**TITOLO X
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

Art. 45 (Scioglimento)

1. La cooperativa si scioglie:
a) per il decorso termine;

- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;
 - c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
 - d) per la perdita del capitale sociale;
 - e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 quater e 2473;
 - f) per deliberazione dell'assemblea.
2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo, o il collegio sindacale se nominato, deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di sessanta giorni dal loro verificarsi.
3. L'assemblea eventualmente convocata dall'organo amministrativo, o dal collegio sindacale se nominato, nominerà uno o più liquidatori determinando:
- a) il numero dei liquidatori;
 - b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
 - c) a che spetta la rappresentanza della società;
 - d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
 - e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.

Art. 46 (Devoluzione patrimonio finale)

1. In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dalla legge.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 47 (Regolamenti)

1. Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci.

Art. 48 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

1. La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
 - b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
 - c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
 - d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
2. I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 49 (Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile contenente la "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.